DISPOSIZIONI PER CONSENTIRE LA CANDIDATURA DELL'ITALIA COME PAESE OSPITANTE DELLE EDIZIONI DELLA COPPA DEL MONDO DI RUGBY DEGLI ANNI 2015 E 2019

Art. 1

Concessione della garanzia dello Stato per la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa del mondo di rugby per gli anni 2015 e 2019

Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiana rugby dovra' assumere nei confronti dell'International Rugby Board per la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa del mondo di rugby negli anni 2015 e 2019, nei limiti, rispettivamente, di 80 milioni di lire sterline e di 100 milioni di lire sterline. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' inserita nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Versione in vigore dal 13 maggio 2009, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019
Estremi	Legge 11 maggio 2009, n. 47
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-consentire-la-candidatura-dell-italia-come-paese/art-1-concessione-della-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it